

Trattamento Acque Meteoriche
di Ambienti Inquinanti

Lavori Pubblici

Informazione tecnica on-line

Accedi tramite il tuo account social

Accedi tramite il tuo account
LavoriPubblici

Password dimenticata?

ACCEDE

Non hai un account su LavoriPubblici?

ISCRIVITI

Contatti Accedi/Registrati

Home News Normativa Focus Libri Aziende Prodo




Abbonamento Corsi on-line

Home > News > ANTINCENDIO

Codice di prevenzione incendi: Modificato da un nuovo decreto del Ministero dell'Interno

26/04/2019



Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019** recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".



Con il decreto in argomento vengono introdotte con decorrenza 21 ottobre 2019 (centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta ufficiale) importanti modifiche al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015.



Sull'argomento è già intervenuto il CNI (**Consiglio Nazionale degli Ingegneri**) con la **circolare n. 361 del 13 marzo 2019** avente ad oggetto "Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate".

Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei



/ INSTALLA / CONNETTI / GUADAGNA



Monitora l'impianto su Solar.web e scopri tutti i vantaggi legati al nostro portale per il monitoraggio!

Segui Lavori Pubblici su

Segui Lavori Pubblici su

Segui Lavori Pubblici su

IP TOPNEWS

GIORNO SETTIMANA MESE



Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e Tecnici della P.A.: torna l'i...



Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e Cause di esclusione: maggiore...



Decreto Crescita atto secondo: nuova approvazione del Consiglio dei Mi...



Testo Unico Edilizia: [SCARICA] il testo coordinato allo Sblocca canti...

Vigili del Fuoco". Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:

1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011). Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questa l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

2. L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
- per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice o • Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonerazione dall'applicazione delle regole tradizionali.	

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali



Codice dei contratti e sblocca cantieri: Non più attuali le linee gui...

TUTTE LE NEWS ►

LavoriPubblici.it



Non perdiamoci di vista... [iscriviti alla newsletter](#)

(uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In allegato il **Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019** unitamente al **Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2015** coordinato sino al DM 12/4/2019.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

COMMENTI

Tag:

ANTINCENDIO

prevenzione incendi

ministero dell'interno

Documenti Allegati

 Decreto 12 aprile 2019

 Decreto 3 agosto 2019 coordinato

NOTIZIE CORRELATE

CANALI TEMATICI ►



ANTINCENDIO

17/04/2019

Sicurezza in Condominio 2019: condomini protagonisti dell'attività

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

15/03/2019

Codice di prevenzione incendi: I chiarimenti del CNI alle modifiche

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

25/02/2019

Iscol@: in Sardegna al via nuova programmazione di

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

07/02/2019

Il BLEVE del Borgo: analisi dell'incendio sulla A14 a Borgo

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

06/02/2019

Antincendio, in Gazzetta le nuove norme di sicurezza per i

CONDIVIDI

COMMENTI



ANTINCENDIO

23/01/2019

Nuove regole per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: Il

CONDIVIDI

COMMENTI

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE



©1998-2019 Grafill s.r.l. - Palermo - P.IVA 04811900820 - Tutti i diritti riservati - [Informativa sulla privacy](#)



Chi siamo



Iscriviti



Scrivi per noi



Contatti

Tweet di @LavoriPubblici

Site Map

Istruzioni e-commerce
Libri e software tecnici
Aziende tecniche
Prodotti tecnici

Bandi ed incarichi
Scadenziario fiscale
Gazzette regionali
Indici, interessi e tassi

Social

